

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

REGOLAMENTO PER LA
FREQUENZA VOLONTARIA

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizione del frequentatore volontario

Art. 4 – Condizioni generali di ammissione

Art. 5 – Criteri per la definizione del numero delle frequenze ammissibili

Art. 6 – Modalità di accesso

Art. 7 – Adempimenti degli aspiranti per l'ammissione alla frequenza

Art. 8 – Esame della domanda

Art. 9 – Autorizzazione alla frequenza

Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione – Interruzione volontaria della frequenza

Art. 11 – Obblighi del frequentatore

Art. 12 – Obblighi della Amministrazione

Art. 13 – Attestazioni

Art. 14 – Responsabilità

Art. 15 – Validità

Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 – Premessa

Scopo del presente Regolamento è disciplinare la frequenza volontaria, all'interno della A.S.S.T. di Monza, da parte di studenti, diplomati, laureati con finalità di apprendimento delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall'Azienda.

Art. 2 – Finalità

1. Il Regolamento definisce i compiti, le responsabilità e la conduzione dell'attività di gestione delle pratiche di concessione dell'autorizzazione alla frequenza di tutte le figure professionali non dipendenti che accedono a titolo volontario alle strutture organizzative aziendali.

2. Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dall'A.S.S.T. con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

Art. 3 – Definizione del frequentatore volontario

1. Con il termine "frequentatore volontario" si vuole definire quella figura, sia studente che laureato, che sceglie autonomamente di frequentare per un determinato periodo di tempo una struttura organizzativa aziendale al fine di conoscere la realtà ospedaliera o territoriale nei suoi molteplici aspetti o, nel caso dei soggetti già in possesso di laurea o specializzazione, allo scopo di perfezionare la propria preparazione professionale permettendo la visione dell'attività di professionisti con un elevato grado di formazione e di aggiornamento.

Art. 4 – Condizioni generali di ammissione

1. L'attività dei volontari ammessi alla frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non può pertanto determinare in alcun caso l'instaurazione di rapporto di lavoro o di prestazione d'opera professionale con l'A.S.S.T. di Monza.

- Tale frequenza, non instaurando un rapporto di dipendenza:
 - non permette l'attività assistenziale a diretto contatto con il paziente;
 - esclude qualsiasi attività comportante un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti se non espressamente autorizzata a seguito di specifica richiesta del Direttore della Unità Operativa di frequenza (i volontari che svolgono la frequenza in ambienti in cui è possibile l'esposizione alle radiazioni ionizzanti vengono comunque monitorati dalla Unità Operativa di Fisica Sanitaria e dalla Unità Operativa di Medicina del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.);
 - non presuppone alcuna forma di assistenza o di assicurazione antinfortunistica e RCT;
 - non prevede la fornitura e l'utilizzo di ricettario regionale e di alcun timbro personale.

Art. 5 – Criteri per la definizione del numero delle frequenze ammissibili

1. I frequentatori di norma non possono superare il 10% della dotazione organica del profilo professionale corrispondente, assegnata alla struttura complessa presso cui è autorizzata la frequenza. E' cura del Direttore di U.O.C. di verificare e rispettare tale limite.
2. Il Direttore Generale potrà autorizzare eventuali deroghe al numero ed alla durata della frequenza su motivata richiesta del Responsabile della Struttura/ Direzione interessata.

Art. 6 – Modalità di accesso

1. Gli aspiranti frequentatori dovranno, in ordine sequenziale:
 - prendere accordi con il Direttore della struttura organizzativa prescelta, e raccoglierne il parere favorevole;
 - compilare l'apposito modulo di autorizzazione alla frequenza pubblicato sul sito, firmato dal Direttore dell'Unità Operativa di interesse;
 - consegnare la domanda presso la U.O. prescelta.
2. Al modulo devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) eventuale certificato attestante il conseguimento della Laurea o del diploma o fotocopia del libretto universitario;
 - b) eventuale certificato di abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Albo di competenza (se già in possesso);
 - c) eventuale certificato di iscrizione al dottorato;
 - d) dichiarazione di assenza di eventuali condanne penali;
 - e) copia del documento d'identificazione in corso di validità;
 - f) copia di documento d'identificazione in corso di validità che attesti la regolarità del soggiorno (per i cittadini stranieri);
 - g) quietanza di polizza assicurativa (come da articolo 7);
 - h) certificato vaccinale, solo per il ruolo sanitario;
 - i) test di intradermoreazione secondo Mantoux (o test quantiferon), solo per il ruolo sanitario;
 - j) ogni altro titolo o requisito che l'aspirante alla frequenza ritenga utile purché attinente alla carriera accademica e professionale.
3. I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) possono essere sostituiti da dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 (c.d. autocertificazione). L'eventuale mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dall'aspirante frequentatore e quanto accertato dall'Azienda, fatte salve tutte le diverse e più gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento e la possibilità dell'amministrazione di agire a tutela dei propri interessi, comporterà la revoca immediata dell'eventuale autorizzazione concessa.

Art. 7 – Adempimenti degli aspiranti per l'ammissione alla frequenza

1. Gli aspiranti all'ammissione alla frequenza dovranno presentare idonea copertura assicurativa:
 - contro i rischi da infortuni e/o da malattie professionali (es. invalidità permanente o temporanea o morte). La polizza assicurativa a carico del frequentatore dovrà avere validità

per l'intero periodo della frequenza e dovrà prevedere l'impegno espresso al rinnovo. La polizza infortuni dovrà essere integrata da copertura per rischio radiazioni, nel caso di frequenza presso strutture che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

2. Ad ogni scadenza dell'assicurazione dovrà essere presentato il rinnovo della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione della frequenza.
3. Prima dell'inizio della frequenza al volontario sarà fornita la documentazione informativa sui rischi presenti nell'ambiente ospedaliero e sulle modalità di comportamento in condizioni normali e di emergenza; il volontario dovrà attestare la ricevuta della suddetta documentazione informativa pena la decadenza dell'autorizzazione della frequenza, secondo le modalità indicate dall'ASST.
4. L'aspirante frequentatore si impegna a sottostare agli obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione, previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione a rischi.
5. L'aspirante frequentatore si impegna a prendere visione del regolamento pubblicato sul sito Aziendale, di accettarlo integralmente, senza riserve così come previsto nel modulo di richiesta di autorizzazione della frequenza.

Art. 8 – Esame della domanda

1. L'ammissione alla frequenza del volontario è subordinata al preventivo consenso da parte del:
 - Direttore dell'U.O.C. ospitante;
 - Direttore Medico interessato e/o del Direttore Gestione delle Risorse Umane.

nonché alla previa visione ed integrale accettazione del presente regolamento.

2. Le Direzioni Mediche e l'U.O.C. Gestione delle Risorse Umane verificano la regolarità della domanda, la presenza di tutte le necessarie dichiarazioni, delle condizioni di procedibilità e della documentazione sanitaria, assicurativa richiesta.
3. Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quello stabilito dall'art. 5, sarà seguito l'ordine di arrivo delle domande e, in subordine, il criterio dell'età minore del richiedente.

Art. 9 – Autorizzazione alla frequenza

1. L'autorizzazione della frequenza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione scritta del Direttore Sanitario/Direttore Socio Sanitario o del Direttore Amministrativo o loro delegato, secondo l'afferenza della struttura ospitante del frequentatore volontario. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di motivare il diniego di autorizzazione alla frequenza.
2. Il procedimento per la concessione o il diniego dell'autorizzazione alla frequenza si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

3. L'autorizzazione a frequentare non dà ai frequentatori alcun titolo, quale il diritto al parcheggio, divisa, calzature. Il frequentatore volontario potrà usufruire della mensa con il pagamento del pasto.
4. Al termine del periodo di frequenza autorizzato ed ai fini dell'eventuale continuazione della frequenza, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza senza allegare ulteriori documenti, se in corso di validità.

Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione – Interruzione volontaria della frequenza

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore competente, anche prima della scadenza autorizzata, per motivi di opportunità legati alle esigenze operative dell'A.S.S.T. di Monza o per altri motivi obiettivi o legati al comportamento del frequentatore, previo formale preavviso da inoltrare al frequentatore almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca. In questo lasso di tempo il frequentatore potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Il preavviso è omissivo, oltre alle ipotesi specifiche indicate in questo regolamento, nel caso di ulteriori, gravi motivi obiettivi o soggettivi, opportunamente motivati.
2. L'interruzione volontaria della frequenza prima del termine autorizzato dovrà essere tempestivamente comunicata con nota motivata al Direttore/Dirigente della struttura interessata, nonché alle Direzioni competenti.

Art. 11 – Obblighi del frequentatore

1. Il frequentatore ha l'obbligo:
 - dell'osservanza delle norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
 - dell'osservanza delle direttive impartite dal responsabile della Struttura Complessa/Direzione interessata, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti aziendali;
 - dell'osservanza del presente regolamento.
2. Il frequentatore ha il dovere di riservatezza e tutela dei dati personali e di non divulgare dati e notizie dei quali è venuto a conoscenza durante la frequenza. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso.
3. Il frequentatore è nominato "incaricato" al trattamento dei dati, con assunzione degli stessi obblighi per cui sono sottoposti tutti gli incaricati, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.
4. Il frequentatore è obbligato a trattare con segretezza le informazioni dei quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, di non divulgarli, di non diffonderli e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza.

5. Il frequentatore è tenuto al rispetto:

- delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- dell'etica professionale.

6. Il frequentatore è tenuto, nei casi in cui sia obbligatorio per il personale in possesso di posizione funzionale corrispondente, all'uso di specifica divisa (camice, o giacca con pantaloni). Dovrà indossare il tesserino di riconoscimento previsto, appositamente rilasciato dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, che dovrà essere riconsegnato al termine della frequenza;

Art. 12 – Obblighi della Amministrazione

1. Il Direttore della U.O. prescelta dal frequentatore dovrà consegnare la domanda unitamente alla documentazione richiesta alle Direzioni Mediche di Presidio o alla U.O.C. Gestione Risorse Umane.
2. Le Direzioni di cui sopra sono chiamate a verificare la completezza della documentazione relativa alla domanda di frequenza e le condizioni di procedibilità della stessa dandone ritorno al Direttore della U.O. prescelta.
3. Le Direzioni di cui sopra aggiornano costantemente gli archivi relativi ai frequentatori volontari.
4. In nessun caso la frequenza può essere utilizzata per sostituire personale dipendente.

Art. 13 – Attestazioni

1. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza sono, a richiesta dell'interessato, predisposte e rilasciate a firma del Direttore della Struttura presso la quale è stata svolta la frequenza.
2. In tale certificazione si farà menzione solo dei periodi e delle ore effettivamente svolti.

Art. 14 – Responsabilità

1. I frequentatori sono direttamente responsabili, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti compiuti durante l'attività.
2. Il Dirigente della Struttura Organizzativa/Direzione cui fanno riferimento i frequentatori volontari è responsabile nei confronti dell'A.S.S.T., in ordine al rispetto dei vincoli alle attività affidate ai frequentatori volontari.

Art. 15 – Validità

1. Questo regolamento abroga e sostituisce ogni altra regola aziendale previgente in materia.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione aziendale, entra in vigore dalla data di adozione della stessa.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul portale aziendale.